

**CONGREGAZIONE MARIANA
DELLE CASE DELLA CARITA'**

**STATUTO
DEI FRATELLI DELLA CARITA'**

STATUTO DEI FRATELLI DELLA CARITÀ

«In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Lui che ha amato noi... Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore».

(1 Gv 4,10.16)

In data 29 giugno 1989, S. E. Mons. Gilberto Baroni, Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, approvava *ad experimentum* lo Statuto dei «Fratelli della Carità». In quella occasione ricordava come «lo spirito e l'orientamento di don Mario Prandi, iniziatore e padre della vostra fraternità, arricchiti dagli ideali monastico e carmelitano, emergono da molti articoli e non mancano riferimenti solidi alla Tradizione della Chiesa e al magistero attuale, soprattutto quello conciliare».

Alla luce di ciò e tenuto conto della riflessione e della lunga sperimentazione avviata in questi anni, che hanno portato, con le opportune e ponderate modifiche, alla attuale formulazione; dopo attenta valutazione, sentito anche il parere di esperti,

con il presente DECRETO

a norma del Can. 314 del Codice di Diritto Canonico approvo il presente Statuto dei «Fratelli della Carità», e lo consegno agli stessi perché sia attentamente studiato e fedelmente osservato.

È riconfermata l'appartenenza, pur nell'autonomia di vita e di governo, alla Congregazione Mariana delle Case della Carità, della quale vivono lo spirito, le costituzioni e ne condividono le finalità apostoliche e spirituali.

I Fratelli della Carità, mediante la professione dei consigli evangelici, seguono Cristo più da vicino e si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa.

In particolare si pongono al servizio delle Tre Mense: Parola, Eucaristia, Poveri, quale unica inscindibile realtà, per un apostolato rivolto alle persone più bisognose e abbandonate, annunciando e testimoniando l'Amore di Dio attraverso l'accoglienza e la condivisione.

Ringraziando il Signore per questo dono che — attraverso le intuizioni spirituali e l'intraprendenza pastorale di Mons. Mario Prandi — ha voluto elargire alla Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla, come pure a tutte le Chiese ove i Fratelli sono presenti, implorando dal Signore sempre nuove vocazioni, benedico di cuore tutti i Fratelli della Carità, gli ospiti delle Case, e tutta la famiglia delle Case della Carità.

Reggio Emilia, 27 settembre 2006

festa di S. Vincenzo de' Paoli

Prot. N. 185/2006-A

Regolamento provvisorio dei "FRATELLI DELLA CARITÀ" - 1972-

"Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo:

1) *Dichiaro di essere consapevole di venire a far parte di questa famiglia per questi quattro motivi:*

a) sono venuto per cercare veramente Dio;

b) sarò premuroso nel culto e nel servizio di Dio;

c) sono venuto per ubbidire;

d) sono pronto anche agli obbrobri.

2) *Per questo mi impegno ad osservare*

*PRIMA DI TUTTO I PRIMI TRE COMANDAMENTI DI DIO,
POI GLI ALTRI SETTE.*

3) *PRIMA DI TUTTO LE LEGGI GENERALI DELLA CHIESA, poi le leggi umane non in contrasto con quelle.*

4) *La regola dell'Orazione sarà quella del "PATER NOSTER":*

PRIMA le prime tre petizioni, poi le altre quattro.

5) *La mia vita sarà informata dal Comandamento di Gesù:*

"Amatevi come io vi ho amato".

6) *In pratica mi impegno ad esercitare le 14 opere di misericordia.*

** Le sette opere di misericordia corporale:*

1 - Dar da mangiare agli affamati;

2 - Dar da bere agli assetati;

3 - Vestire gli ignudi;

4 - Alloggiare i pellegrini;

5 - Visitare gli infermi;

6 - Visitare i carcerati;

7 - Seppellire i morti.

** Le sette opere di misericordia spirituale:*

1 - Consigliare i dubbiosi;

2 - Insegnare agli ignoranti;

3 - Ammonire i peccatori;

4 - Consolare gli afflitti;

5 - Perdonare le offese;

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste;

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti.

- 7) *L'aiuto lo aspetterò prima di tutto dallo Spirito Santo, dalla Divina Grazia chiesta continuamente nella preghiera e nell'uso dei sacramenti; in modo speciale dalla Santa Messa di ogni giorno.*
- 8) *Un grande aiuto mi verrà vivendo lo spirito dei Consigli Evangelici: POVERTA', CASTITA', UBBIDIENZA. Praticherò queste virtù anche con il VOTO.*
- 9) *Mi sforzerò di raggiungere anche quaggiù la gioia promessa dalle BEATITUDINI.*
- 10) *L'esempio lo troverò soprattutto in Cristo: "Come ho fatto io, farete anche voi"
Nella Beatissima Vergine Maria, Madre e Maestra della mia vocazione:
"Ecco la schiava del Signore"; nei Santi e nelle Sante.*
- Così Dio mi aiuti e la Madonna"*

STATUTO DEI FRATELLI DELLA CARITÀ

Preambolo

*"La vita è una prova - il nemico è il diavolo.
Premunitevi di carità e di giustizia (santità)
- di amore di Dio e del prossimo –
di fede e di Parola di Dio
e tutto fate nel nome del Signore nostro Gesù Cristo
per resistere al potere del maligno.
Custodite molto e venerare il silenzio."
(Dalla Regola di S. Alberto di Gerusalemme)ⁱ*

Articolo 1

Sotto la protezione della Beata Vergine Maria - onorata con il titolo di "Decoro del Carmelo" e "della Ghiara" -, di S. Giuseppe, S. Prospero, S. Basilio, S. Benedetto, S. Martino, S. Agostino, S. Giovanni della Croce, S. Teresa e di tutti i santi della Carità, viene approvato definitivamente da Mons. Adriano Caprioli, Vescovo di Reggio Emilia –

Guastalla, in data 27 settembre 2006, lo Statuto dei Fratelli della Carità, ramo di vita consacrata della Congregazione Mariana delle Case della Carità, già entrato in vigore *ad experimentum* per decreto di Mons. Gilberto Baroni dal 29 giugno 1989.

I - I FRATELLI DELLA CARITÀ

Battezzati consacrati nella Congregazione Mariana delle Case della Carità

Articolo 2

§ 1. I Fratelli della Carità sono fedeli cristiani che accolgono la chiamata del Signore a vivere pienamente il Battesimo nella vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici in conformità a questo Statuto e come essa viene definita dalla Chiesa.

I Fratelli della Carità, mediante la professione dei consigli evangelici, seguono Cristo più da vicino e si danno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa. Nella loro consacrazione cercano di essere una lampada accesa che preannuncia la gloria del Paradiso.

§ 2. I Fratelli della Carità, pur avendo un loro Statuto e una loro autonomia di governo, nascono come ramo della Congregazione Mariana delle Case della Carità - fondata dal Sacerdote Don Mario Prandi ed eretta con Decreto Vescovile in data 11 febbraio 1956 -, della quale vivono lo spirito, le Costituzioni ("I Dodici Articoli")ⁱⁱ e ne condividono le finalità apostoliche e spirituali.

Scopo della loro vita consacrata

Articolo 3

I Fratelli della Carità si pongono come scopo:

- 1) la continua ricerca di Dio e il suo perenne servizio nelle Tre Mense: Parola, Eucaristia, Poveri, quale unica ed inscindibile realtà;
- 2) l'apostolato verso le persone più bisognose ed abbandonate, cercando di donar loro la conoscenza dell'Amore divino;
- 3) l'annuncio al mondo dell'Amore di Dio attraverso l'accoglienza e la condivisione con i più poveri;
- 4) l'attenzione e l'aiuto ad ogni persona affinché scopra la gioia della risposta e della fedeltà al progetto di Amore che Dio ha per ognuno.

I Poveri

Articolo 4

§ 1. Per raggiungere queste finalità i Fratelli della Carità scelgono il servizio perpetuo e gratuito ai fratelli più bisognosi ed abbandonati, impegnandosi ad esercitare le 14 opere di misericordia nello spirito del comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato” (cfr. Gv 15,12).

§ 2. “Ogni volta che avrete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40): i Fratelli della Carità cercano nella loro vita di accogliere Cristo che si dona nei poveri. Così per loro il servizio ai poveri non è assistenza, ma liturgia, culto a Gesù Cristo stesso.

§ 3. Attraverso i poveri, i Fratelli della Carità arrivano a vivere tutti i rapporti in uno spirito di servizio e contemplazione umile e attento ai veri bisogni di ogni persona, e dei giovani in particolare, perché ciascuno scopra la presenza di Dio nella sua vita.

La Casa della Carità

Articolo 5

In essa, i Fratelli della Carità esercitano l’accoglienza verso tutti con la compassione evangelica del Buon Samaritano, ricordando che alcuni, praticando l’ospitalità, hanno accolto senza saperlo degli angeli (cfr. Eb 13,2). Contemplando la grazia del Dio vivente operante in ogni uomo, vivano in perenne rendimento di grazie, cercando di rendere ogni loro casa un luogo di lode al Signoreⁱⁱⁱ.

I Fratelli della Carità sperimentando così la misericordia del Signore, chiedono di esserne portatori e segno con la propria vita, per diventare annuncio vivente della Buona Novella, attraverso la diffusione della Casa della Carità e del suo spirito.

Lo spirito di Don Mario

Articolo 6

Ogni Fratello della Carità per vivere con fedeltà e pienezza la propria vocazione deve continuamente approfondire e rifarsi allo spirito di Don Mario, alle sue intuizioni evangeliche e al suo esempio. Riconoscendo in Don Mario e nella sua paternità un dono dello Spirito Santo per la Chiesa, cerca ogni giorno di crescere in questa figliolanza spirituale per portare sempre più frutto a gloria e lode del Signore.

Maria, Madre e Maestra

Articolo 7

La Beata Vergine Maria è Madre e Maestra della vocazione di ogni Fratello della Carità. È Madre che dal suo Cuore Immacolato intercede per lui ogni grazia e ispirazione perché possa essere sempre più conforme al suo Figlio e perseverare nella vita di consacrazione. È Maestra in quanto modello di umile ascolto della Parola, di abbandono alla Provvidenza e di amore puro e gratuito per i poveri e per tutti i fratelli.

Monaco, Servo, Pastore

Articolo 8

La vocazione di ogni Fratello della Carità assume in sé tre aspetti complementari e inscindibili. Egli è:

- 1) *Monaco* che fa della sua vita una lode perenne a Dio;
- 2) *Servo* che, attento al bisogno del fratello, ha particolare cura per i poveri e per i sacerdoti ammalati;
- 3) *Pastore*, che come un buon padre di famiglia aiuta i suoi "figli" a crescere nella figliolanza di Dio.

Articolo 9

§ 1. I Fratelli della Carità nel culto e servizio delle Tre Mense vivano alla continua presenza di Dio seguendo lo stile monastico insegnato dai Padri del monachesimo.

1) "Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere" (At 2,42). Sull'esempio di Cristo orante e della prima comunità cristiana ogni giorno sia scandito dalla preghiera. La giornata inizi con la lode a Dio e si concluda col ringraziamento per il giorno trascorso. Il Fratello della Carità si nutra dell'Eucaristia e della Parola di Dio proposta quotidianamente dalla Chiesa, come segno di unità e di sottomissione ad essa.

2) Il Fratello della Carità continui la sua preghiera nella santificazione del lavoro di ogni giorno; lo compia con impegno e amore per dar lode a Dio, per il servizio dei fratelli, in spirito di offerta e di riparazione. Accolga con gioia le mansioni affidategli, avendo cura degli strumenti di lavoro.

3) "... stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune" (At 2,44). Testimoni della paternità di Dio, i Fratelli della Carità vivano come una famiglia con i loro poveri (gli Ospiti), amandoli e curandoli premurosamente, assistendoli e confortandoli nelle loro pene, pregando per loro e possibilmente con loro, lavorando e ricreandosi insieme.

§ 2. I Fratelli della Carità si aprano con rispetto fraterno alle necessità dei poveri e di ogni persona che incontrano, per discernere, nelle situazioni e nei bisogni, la Volontà di Dio. Credendo al valore terapeutico della preghiera, della famiglia e del lavoro, i Fratelli della Carità sappiano seminare nel terreno buono, che c'è nel cuore di ogni persona, quel seme che può portare frutto nell'incontro col Signore. Abbiamo premura nel sollecitare gli Ospiti alla S. Messa e alla preghiera dove ognuno dà secondo le proprie capacità e attitudini. Vivano la correzione fraterna sapendo accogliere con umiltà ciò che viene fatto notare dai più piccoli. Prediligano nelle scelte gli ultimi posti e, di fronte alle accuse, lascino la loro

difesa a Dio. Cerchino di coinvolgere tutti nelle attività e nella vita di famiglia dando occasione di responsabilizzarsi.

§ 3. I Fratelli della Carità allarghino la loro paternità e il loro servizio alla comunità parrocchiale, favorendo una familiarità a partire dai più poveri e ammalati, quale fermento pastorale per la costruzione della comunità cristiana.

I Fratelli della Casa di Preghiera

Articolo 10

§ 1. I Fratelli della Casa di Preghiera sono un dono prezioso per tutta la Congregazione Mariana delle Case della Carità. Ad imitazione di Cristo che si ritira sul monte a pregare, si dedicano in modo stabile all'orazione, alla contemplazione, all'adorazione; allo studio dei testi sacri e degli scritti spirituali. Approfondiscono in modo particolare la spiritualità della Famiglia e curano lo studio della vita dei Santi.

§ 2. Con questo tipo di vita essi sono segno visibile di quella dimensione contemplativa della Casa della Carità e di ogni Fratello della Carità, che è fondamentale per vivere pienamente la centralità di Dio e il suo primato.

La vita di chi sta alla Casa di Preghiera è aiuto e sostegno alla vita e al lavoro di chi è nelle Case della Carità, dei sacerdoti e di tutti i congregati mariani, allo stesso modo di Mosè che si ferma sul monte con le braccia alzate al Signore (cfr. Es 17,12).

§ 3. Essi si adoperano, secondo lo stile tracciato da Don Mario, a coinvolgere ed accogliere gli altri Fratelli della Carità, gli ausiliari, i cooperatori, le famiglie e chiunque desideri un po' di deserto, perché ognuno possa vivere ed approfondire la propria vocazione.

Hanno premura inoltre nell'aiutare i giovani a discernere il progetto di amore che Dio ha per loro, con ritiri vocazionali e il ricordo costante nella preghiera.

Accolgono gruppi che desiderano fare giornate di preghiera, secondo lo stile di Famiglia.

Per una crescita armoniosa essi si rendono disponibili anche al lavoro manuale, a servizi di carità e all'animazione liturgica.

§ 4. Periodicamente vanno a vivere, per un tempo determinato, in una Casa della Carità per arricchirsi alla Mensa dei Poveri.

I Fratelli ordinati

Articolo 11

I Fratelli, ordinati sull'esempio del "Padre misericordioso" (cfr. Lc 15,11-32) e del "Buon Pastore" (cfr. Gv 10,1-18), svolgono il loro ministero a servizio della Diocesi e delle esigenze spirituali della Congregazione Mariana delle Case della Carità.

Negli impegni pastorali hanno premura di far crescere le persone loro affidate nell'amore alla Liturgia, alla Parola e al Servizio vissuto nella quotidianità.

La vita di comunità rimane essenziale anche per i Fratelli ordinati chiamati al ministero parrocchiale: essi cercano di realizzare forme di vita comunitaria con altri Fratelli, con altri

presbiteri diocesani e, possibilmente, con poveri e persone bisognose, avendo particolare attenzione alle situazioni di povertà materiale e spirituale presenti in parrocchia e in diocesi viste come via privilegiata di evangelizzazione.

Mantengono legami forti con gli altri Fratelli non ordinati e le loro comunità, per un costante richiamo alla radice della loro vocazione.

II - LA FORMAZIONE

Ammissione

Articolo 12

Ogni congregato mariano celibe, di almeno 18 anni di età, che si sente chiamato dalla Divina Bontà al regale servizio di Gesù Cristo nei fratelli sofferenti, con il consenso dei genitori — salvo casi eccezionali — e con l'approvazione del proprio direttore spirituale, può fare domanda scritta al Superiore Regionale per essere ammesso al probandato.

Per fare domanda di ammissione, i ministri ordinati debbono avere l'autorizzazione del proprio Vescovo.

Probandato

Articolo 13

§ 1. Il congregato, una volta accettato dal Superiore Regionale, inizia, sotto la guida del Responsabile del Probandato, il periodo di probandato che dura indicativamente da sei mesi ad un anno. Durante questo tempo il responsabile verifica la maturità del probando e il graduale adeguamento spirituale e psicologico indispensabile per il distacco dai suoi ambienti e dalle sue consuetudini. Trascorso tale periodo, il probando viene rimandato in famiglia per un certo tempo al fine di saggiare con più libertà il passo che sta per compiere.

§ 2. Al termine del probandato egli presenta domanda scritta di ammissione al noviziato al Superiore Regionale, il quale, consultato il proprio Consiglio e il responsabile del probandato, può ammetterlo.

§ 3. Il Responsabile del Probandato sarà un Fratello di voti perpetui, nominato dal Superiore Regionale, che rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Noviziato

Articolo 14

Il periodo del noviziato di norma si trascorre alla Casa di formazione della Macchiaccia o in un'altra Casa appositamente stabilita, sotto la guida del Maestro dei novizi. Questo periodo serve per verificare e discernere la vocazione dell'aspirante Fratello della Carità e per formarlo gradualmente alla vita consacrata secondo lo spirito della Famiglia.

Il noviziato consiste in due anni di più assidua preparazione spirituale e morale per formare il novizio ad una solida vita di preghiera, allo spirito dei consigli evangelici e a nutrirsi di Carità alla scuola dei poveri, "nostri maestri" (Don Mario).

Il Maestro dei novizi

Articolo 15

Il Maestro dei novizi è un Fratello presbitero, di voti perpetui da almeno cinque anni, che rimane in carica per sei anni e può essere riconfermato^{iv}. Solo a lui, sotto l'autorità del Superiore Regionale e secondo il regolamento di formazione, spetta la guida dei novizi.

Gli viene affiancato un assistente che possa vivere più a contatto con loro, il quale, per quanto riguarda la formazione dei novizi, deve sottostargli.

Formazione in noviziato

Articolo 16

Nel cammino di formazione viene approfondito lo studio della Sacra Scrittura, delle Costituzioni, del presente Statuto, del Manuale della Congregazione Mariana delle Case della Carità e degli scritti di Don Mario. Si cura una sufficiente cultura di ascetica cristiana, con attenzione particolare ai documenti del Magistero, alla vita dei Santi, alla spiritualità Carmelitana e Monastica. Si dà una particolare attenzione all'educazione liturgica e al canto.

Articolo 17

Tutto il cammino del noviziato è illuminato dalla continua ricerca ed attiva accoglienza di ciò che il Signore ha donato e dona attraverso il nostro Padre Fondatore, Don Mario. A tal fine si cerca di approfondire e conoscere sempre più il suo carisma e coglierne la spiritualità, perché ogni novizio possa incarnarlo in pienezza.

Articolo 18

Durante la formazione, i novizi partecipano alla vita parrocchiale, a ritiri e corsi di studio o formazione diocesani. Coltivano e approfondiscono la cura per il culto del Signore ad imitazione dello zelo di Elia (cfr. 1 Re 19,1-18). Lavorano con i poveri imparando a condividere le loro pene e la fatica fisica.

Articolo 19

Durante il noviziato è molto raccomandato il silenzio. Quello interiore, accolto come dono di Dio, è un progressivo venir meno di ogni fantasia, di ogni programma, di ogni apprensione per il futuro, di ogni pensiero non richiesto dal dovere immediato, per

facilitare l'ascolto e l'accoglienza della volontà del Signore. Questo dono va custodito con la fedeltà al silenzio esteriore, per il quale si stabiliranno i tempi e i luoghi. La giornata si apre e si chiude con la lode al Signore: si osserva quindi il silenzio grande dalla Compieta fino alla preghiera del mattino.

Articolo 20

§ 1. Viene pure raccomandato, non solo nel periodo di noviziato, ma anche dopo la professione, il rendiconto settimanale personale al Maestro, o al Fratello maggiore, e la revisione di vita comunitaria per formarsi allo spirito della più genuina sincerità, all'apertura di cuore, alla schiettezza, alla lealtà, alla limpidezza, al non agire con superficialità e con solo sentimento umano, e così essere liberi interiormente per potere arrivare alla preghiera, alla lode, alla contemplazione continua e alla comunione fraterna. Il Maestro o il Fratello maggiore usi la dovuta attenzione e discrezione nell'accogliere e nello stimolare il rendiconto, perché possa essere fatto serenamente e liberamente, senza che alcuno venga indotto a manifestare quelle cose che sono proprie della intimità della coscienza^v.

§ 2. La comunione fraterna cresce, si sviluppa e raggiunge la sua perfezione se è sostenuta dalla correzione fraterna, vissuta nella carità e nell'umiltà (cfr. Mt 18,15-17), e "mettendo in comune", con la dovuta discrezione al "capitolo" (o questua) durante Lodi e Vespri, quanto si è vissuto o meditato.

Articolo 21

Nulla venga risparmiato perché i novizi comprendano la loro vocazione nei suoi aspetti più duri, nella fatica senza ricompensa umana e nella lotta continua all'uomo vecchio (cfr. Ef 4,20-24): questo servirà a dileguare illusioni e a far perdere entusiasmi frutto di fantasia. Tutto ciò si compia nella più grande carità e fermezza, nella santa giocondità del *Magnificat*, per vivere lo spirito delle Beatitudini.

III - LA PROFESSIONE

Professione temporanea

Articolo 22

Il novizio, tre mesi prima della fine del noviziato, fa domanda scritta al Superiore Regionale di essere ammesso tra i Fratelli della Carità: il Superiore, sentito il parere del Maestro dei novizi e con il consenso del suo Consiglio, lo ammetterà alla prima professione.

Articolo 23

Il novizio con la professione riceve il dono e l'impegno di conformarsi sempre di più a Cristo con i voti di castità, povertà e obbedienza, e di vivere la vita comunitaria, nello spirito del presente Statuto.

Juniorato e professione perpetua

Articolo 24

§ 1. I voti, emessi nelle mani del Vescovo diocesano dove è situata la Casa di formazione, saranno temporanei per sei anni.

Nei primi tre anni di professione, i voti si rinnovano annualmente. Durante tale periodo, chiamato juniorato, il Fratello segue un particolare programma di formazione e di verifica sotto la guida del Maestro dei novizi, pur essendo inserito attivamente nella vita della Congregazione Mariana delle Case della Carità.

§ 2. Dopo questo periodo il Fratello emette i voti per un triennio.

Al termine, il Fratello farà domanda scritta al Superiore Regionale, il quale, con il consenso del proprio consiglio, se lo riterrà idoneo, lo ammetterà alla professione perpetua^{vi}. L'ultimo anno è di particolare formazione spirituale, con la riduzione al minimo di ogni altra attività.

Si prepara alla professione perpetua con incontri appositi e con un mese di più intensa preghiera e silenzio.

§ 3. I tempi e i modi di tale formazione sono stabiliti dall'apposito programma.

Formazione teologica

Articolo 25

§ 1. Per custodire e crescere in una maggiore fedeltà al carisma in comunione con tutta la Famiglia e per facilitare una formazione omogenea, i Fratelli della Carità che accedono al Sacerdozio fanno gli studi teologici in una sola Diocesi all'interno della Regione a cui appartengono.

§ 2. Il Superiore Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e in accordo con i Vescovi, deciderà la Diocesi di incardinazione. I Fratelli della Carità saranno disponibili ad operare in altre Diocesi, previo accordo con i Vescovi.

Formazione permanente

Articolo 26

Per tutta la vita, il Fratello della Carità prosegue assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica. In particolare parteciperà ai ritiri mensili diocesani e di Famiglia, agli esercizi spirituali annuali, ad almeno due settimane di preghiera e a giornate di speciale formazione e aggiornamento sulla spiritualità di Don Mario. Il Fratello cerca con gli altri rami della Congregazione Mariana il confronto e l'aiuto reciproco, necessario

alla sua crescita umana e spirituale, grazie alla complementarità dei doni ricevuti. Cerca inoltre quotidianamente un tempo per la preghiera personale, fonte insostituibile che trasforma tutto il servizio in contemplazione.

IV - I VOTI

Castità

Articolo 27

§ 1. Il voto di castità, dono del Signore, è vissuto dal Fratello della Carità come annuncio profetico della vita che ci attende nel Regno dei Cieli e testimonia la chiamata sponsale di Cristo.

§ 2. Con il voto di castità egli si obbliga alla perfetta continenza nel celibato, vivendo castamente nel corpo e nello spirito. Vigilando sui pensieri e sugli affetti, offre il proprio corpo come sacrificio vivente gradito a Dio (cfr. Rom 12,12), accettando la lotta che questo comporta. Così il cuore del Fratello sarà totalmente libero per la contemplazione di Dio e per il servizio ai più poveri (cfr. 1 Cor 7,32). Viva nello spirito di mortificazione e alimenti soprattutto lo spirito di umiltà e di fraternità.

§ 3. Una amorevole e gioiosa vita di comunità e una autentica condivisione familiare con i poveri sostengono l'amore esclusivo per Dio e realizzano la ricca fecondità di un cuore indiviso.

Povertà

Articolo 28

§ 1. Con il voto di povertà liberamente scelto, il Fratello segue la strada inaugurata da Cristo con la sua incarnazione: "da ricco che era si è fatto povero per voi perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà" (2 Cor 8,9). Da ciò deriva la chiamata ad una condivisione piena coi poveri che apre alla beatitudine evangelica: "Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio" (Lc 6,20). Il Voto di povertà libera il Fratello dall'affanno per i beni di questo mondo, dalle false sicurezze materiali e dall'autosufficienza. La precarietà che deriva da questa scelta sarà manifestazione di una profonda e filiale fiducia nella divina Provvidenza di Dio Padre: "senza di Te non ho alcun bene" (Sal 15,16); "la loro ricompensa è presso il Signore" (Sap 5,15).

§ 2. Con la rinuncia e il distacco da ogni bene il Fratello riconosce e testimonia che al Signore appartengono tutte le cose. Cosciente di essere solo servo ed amministratore, il Fratello avrà cura e rispetto per le cose che gli sono state date in uso: non cerca alcun privilegio o trattamento speciale per se stesso, ma è lieto di essere trattato come i poveri.

Articolo 29

§ 1. In virtù del voto di povertà il Fratello della Carità rinuncia a disporre di qualsiasi bene mobile o immobile. Per ogni necessità o spese, anche riguardanti la comunità, sentirà prima il parere dei Superiori. Prima dell'emissione dei voti perpetui egli decide liberamente, con testamento valido civilmente, a chi devolvere i beni di cui dispone ed eventuali future eredità. Eventuali offerte che possono pervenirgli per le sue prestazioni, vanno a totale beneficio della sua comunità.

§ 2. I Fratelli presbiteri, oltre ad adeguarsi alle norme della Diocesi di cui sono a servizio, rendono conto mensilmente al Superiore dell'uso dei beni derivanti dal proprio ministero e a fine anno consegnano nelle sue mani l'eventuale attivo.

Obbedienza

Articolo 30

Con il voto di obbedienza, dono divino, il Fratello della Carità si conforma a Cristo Gesù che "spogliò se stesso assumendo la condizione di servo (...) facendosi obbediente fino alla morte" (cfr. Fil 2,6-11). Il fratello si affida completamente a Dio attraverso chi lo rappresenta, sapendo che con l'obbedienza si superano i limiti della propria piccolezza e ci si conforma alla grandezza della volontà divina^{vii}; che l'obbedienza vale più del sacrificio e solo nell'obbedienza si giunge alla vittoria completa sul proprio orgoglio.

Articolo 31

Con il voto di obbedienza, il Fratello della Carità fa dono della propria volontà nel servizio di Dio e dei fratelli. Per giungere ad una profonda comunione con i Superiori e così crescere nella fedeltà al carisma ricevuto da Don Mario, in spirito di fede, egli viva e ricerchi l'obbedienza in modo attivo e responsabile. Mettendo a disposizione tutti i doni di cui Dio lo ha arricchito, e dando volentieri tutto di sé in ogni incarico a lui affidato, riconosce che l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la conduce alla maturità facendo crescere la libertà dei figli di Dio^{viii}.

Per questo si pone in ascolto profondo ed attento dei fratelli, anche dei più piccoli, in dialogo sincero e fiducioso, gareggiando nella stima reciproca.

Articolo 32

Con il voto di obbedienza, il Fratello della Carità assume l'obbligo di obbedire ai legittimi Superiori in tutto ciò che si riferisce direttamente o indirettamente all'osservanza dei voti e del presente statuto. Obbedisce inoltre al Papa come superiore supremo, al Vescovo diocesano e ha filiale rispetto e vero amore per la Chiesa di Dio e per i suoi Pastori. Il Fratello ricerchi sempre ciò che unisce e non ciò che divide.

Articolo 33

I Superiori esercitano in spirito di servizio verso i Fratelli l'autorità che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa, in modo da esprimere la carità con cui Dio ama i suoi figli. Governino come Padri i Fratelli loro sottoposti suscitando in essi la vera

obbedienza; li ascoltino volentieri e promuovano la collaborazione per il bene della Famiglia e della Chiesa, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e comandare ciò che si deve fare.

Voti e condivisione

Articolo 34

Il riferimento concreto ai poveri è di aiuto al Fratello nel vivere con forza e fedeltà il dono dei voti, ponendosi in un cammino di condivisione con le tante persone che vivono una solitudine non scelta, con coloro che nel mondo senza beni né sicurezze non hanno la certezza del domani e con quanti, non contando nulla, sono costretti a piegarsi contro la propria volontà.

V - LA PREGHIERA

Articolo 35

§ 1. La vita di pietà è indispensabile per perseverare nella consacrazione, nel servizio dei poveri e nel lavoro.

Centro della vita dei Fratelli della Carità è l'Eucaristia, alla quale partecipano quotidianamente: questa diverrà la regola perfetta della preghiera e del servizio. La loro vita deve trasformarsi in Eucaristia, nell'annientamento di sé per assimilarsi a Cristo come continua offerta al Padre in rendimento di grazie e nel dono totale della propria vita. I Fratelli della Carità sostengono frequentemente in adorazione di Cristo presente nel SS. Sacramento: l'adorazione prolunga l'incontro con Cristo nell'Eucaristia e aiuta ad interiorizzarlo maggiormente.

§ 2. La Parola di Dio offerta ogni giorno dalla Santa Madre Chiesa guidi la preghiera e la vita del Fratello della Carità. I fratelli si uniscono alla preghiera universale della Chiesa mediante la celebrazione della Liturgia delle Ore, possibilmente cantata e comunitaria. In comunione con tutta la Congregazione Mariana pregano secondo le "intenzioni" dei vari giorni della settimana.

§ 3. I Fratelli della Carità contemplan ed approfondiscono con Maria i 35 Misteri del Rosario, "vangelo sbriciolato" (Don Mario), che diffonderanno con convinzione quale preghiera del semplice, dell'umile.

§ 4. L'orazione personale rafforza l'intimità con il Signore, aiutando il Fratello a vivere tutta la giornata "appeso" alla memoria di Dio^{ix}. Per questa si darà tempi particolari.

§ 5. Il Fratello della Carità, accompagnando e condividendo il cammino dei poveri verso il Signore, rende le proprie offerte e preghiere più gradite al Padre, poiché sono unite a

quelle delle membra sofferenti nelle quali è presente Cristo che offre tutto se stesso: "Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce" (Sal 34,7).

Articolo 36

Per un autentico cammino di vita spirituale il Fratello della Carità si accosti frequentemente e con fede al sacramento della Penitenza: vi si prepari con l'esame di coscienza quotidiano e verifichi il cammino di conversione con un'attenta direzione spirituale, condotta da un sacerdote.

VI - LA COMUNITÀ

Articolo 37

§ 1. I Fratelli della Carità, convocati dal Signore, vivono in comunità fraterne sotto l'autorità di un Superiore, chiamato Fratello maggiore, nominato dal Superiore Maggiore.

§ 2. I Fratelli della Carità si impegnano a partecipare agli incontri comunitari periodici: "... vale meglio spendere il tempo necessario per costruire rapporti fraterni di conoscenza, di stima e di aiuto. Questo renderà il servizio più sereno ed affabile e anche non meno efficiente"^x. A questo fine è utile non abbandonare mai la linea dell'apertura e della schiettezza, nella disponibilità piena a rendere partecipi i Fratelli di tutto ciò che si vive e si pensa, con il desiderio di portare insieme le croci e le gioie della vita quotidiana. Chiariscano i problemi e li affrontino alla luce del Vangelo, delle Costituzioni e del presente Statuto; ne facciano partecipi i Superiori che, per i doni del loro ministero, potranno illuminarli adeguatamente.

Articolo 38

§ 1. Per quanto possibile, ogni comunità sia economicamente indipendente e viva uno stile sobrio. Confidando unicamente nella divina Provvidenza, i Fratelli della Carità aiutino chiunque chiede, certi della ricompensa del Signore. Accogliendo in comunità i poveri privilegino i più svantaggiati anche economicamente.

§ 2. Ogni comunità alla fine dell'anno azzererà il bilancio (esclusa una quota per il primo mese o per spese straordinarie) rimettendo tutto nelle mani del Vescovo diocesano, previo consenso del Superiore Generale.

VII - LA MISSIONE

Articolo 39

I Fratelli della Carità sono chiamati ad imitare la missione di Cristo nell'annuncio attivo del Vangelo attraverso la diffusione della Casa della Carità. Compiono questa missione con la forza dello Spirito del Padre che li ha consacrati e li manda a servire Cristo nelle Tre Mense.

Cureranno ovunque l'apertura di nuove Case della Carità, in particolare nei Paesi più poveri, per diffondere nel mondo intero la Civiltà dell'Amore.

Saranno attenti e pronti ad accogliere la ricchezza che potrà scaturire dall'incontro del Vangelo e del carisma di don Mario con nuove culture. Per questo considerano la missione come un motivo di crescita, dove si dona e si riceve.

VIII - LA GUIDA DEI FRATELLI DELLA CARITÀ

Capitolo generale dei fratelli

Articolo 40

§ 1. Il Capitolo Generale ha la suprema autorità sui Fratelli della Carità; li rappresenta tutti ed è vero segno della loro unità nella Carità. Ad esso compete tutelare il patrimonio spirituale del Ramo e promuoverne il rinnovamento, fare la revisione del cammino compiuto, della fedeltà alla sua missione ed eventualmente revisionare lo Statuto in vista di presentare le opportune modifiche al Vescovo per l'approvazione. È suo compito presentare al Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla i tre nominativi per la nomina del Superiore Maggiore.

§ 2. I membri di diritto del Capitolo Generale, che si celebrerà ogni sette anni, sono: il Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità, il Superiore Maggiore, il Vicario, i Superiori Regionali, i Maestri dei novizi e i precedenti Superiori Maggiori. Gli altri membri sono eletti: tutti i Fratelli possono essere eletti e devono essere in numero doppio dei membri di diritto. Fra gli eletti deve essere presente almeno un rappresentante per ogni regione.

§ 3. Ogni Fratello della Carità può far conoscere al Capitolo i suoi desideri o proposte.

Superiore Maggiore

Articolo 41

§ 1. La guida dei Fratelli è affidata al Superiore Maggiore e ai Superiori Regionali, aiutati dai rispettivi Consigli.

§ 2. Il Superiore Maggiore ha il compito di custodire e far crescere fedelmente i progetti e gli intendimenti del Fondatore, nonché le sane tradizioni della Famiglia come il

patrimonio più prezioso. Egli agirà secondo le indicazioni della Chiesa e del presente Statuto, in armonia con il Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità e il suo Consiglio, seguendo le strade che il Signore vorrà indicare.

Articolo 42

§ 1. Il Superiore Maggiore rimane in carica sei anni e può essere eletto consecutivamente solo una volta. Deve essere un Fratello sacerdote di professione perpetua da almeno sette anni. Viene nominato dal Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla il quale, sentito il parere del Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità, lo sceglie tra tre nominativi proposti dal Capitolo Generale dei Fratelli della Carità.

Il Superiore Maggiore è affiancato da un Vicario che nomina egli stesso tra i presbiteri professi perpetui.

§ 2. La sua rimozione o l'accettazione delle dimissioni spetta al Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, sentito il Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità.

Articolo 43

Il Superiore Maggiore è nello stesso tempo Superiore Regionale per l'Italia ed è coadiuvato dal suo Consiglio, formato da cinque Consiglieri, compreso il Vicario, eletti a maggioranza semplice da tutti i Fratelli professi. Il Consiglio viene eletto ogni tre anni al termine degli esercizi spirituali. Suo compito è fornire pareri illuminanti al Superiore Maggiore o dare il consenso per gli atti giuridici più importanti^{xi}.

Articolo 44

§ 1. Il Superiore dei Fratelli della Carità, pur avendo piena autorità sull'ordinamento interno dei Fratelli, dovrà sempre mantenere un rapporto di piena comunione con il Superiore Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità, al fine di salvaguardare sempre ed in tutti i modi l'unità dell'intera Congregazione. Per questo il Superiore si verificherà frequentemente con il Superiore Generale e al suo assenso sottoporrà le decisioni più importanti.

§ 2. Il Superiore Generale può negare per due volte l'assenso ad una decisione del Superiore dei Fratelli e del suo Consiglio, se riterrà che tale decisione non rispetti lo spirito di Don Mario, il cammino della Famiglia: tale negazione ha lo scopo di far riflettere e meditare i Fratelli. Qualora permanga la divergenza di opinioni ci si rimetterà alla decisione del Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla, quale principio di comunione e discernimento dello Spirito.

Articolo 45

§ 1. Le comunità si riuniscono tra loro in Regioni su decisione del Consiglio Generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità, in base alla localizzazione territoriale e al numero dei nuclei.

§ 2. Ogni Regione è governata da un Superiore Regionale, coadiuvato dal Consiglio Regionale. Il Superiore Regionale, che deve essere un Fratello presbitero di professione perpetua, viene eletto dai Fratelli professi della Regione e la sua elezione deve essere approvata dal Superiore Maggiore. Resterà in carica sei anni. I Consiglieri Regionali, in numero di cinque, vengono eletti allo stesso modo del Consiglio del Superiore Maggiore.

§ 3. La rimozione e l'accettazione delle dimissioni del Superiore Regionale spetta al Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio.

Articolo 46

Il Superiore Regionale ha bisogno del consenso del suo Consiglio per nominare il Maestro dei novizi, che partecipa alle sedute del Consiglio stesso, ma senza diritto di voto se non è anche Consigliere.

IX - NORME CONCLUSIVE

Articolo 47

§ 1. Per tutti i casi di elezioni valgono i canoni 164 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. Per quello che non è previsto da questo Statuto, ci si attiene alle Costituzioni ("I Dodici Articoli") e alle leggi generali della Chiesa.

Articolo 48

I Fratelli della Carità trarranno sempre un grande beneficio spirituale dal meditare ed assimilare il loro primo regolamento provvisorio ("I Dieci Punti" del 1972), che rimarrà sempre una pietra fondamentale nel loro cammino.

Articolo 49

I Fratelli della Carità chiedono al Signore di osservare questa Regola nella carità, come innamorati della bellezza Spirituale, e a causa della santa comunanza, di essere fragranti del buon odore di Cristo (2Cor 2,15), non come servi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia^{xii}.

DEO GRATIAS ET MARIAE!

Si approva.

-
- ⁱ Cfr. SANT'ALBERTO DI GERUSALEMME, *Regola* (vedi "Ufficio delle Letture" del Santo, nel Proprio della Liturgia delle Ore dell'O.C.D., 17 settembre).
- ⁱⁱ Cfr. Articolo 7, in *Costituzioni della Congregazione Mariana delle Case della Carità*, 1987.
- ⁱⁱⁱ Cfr. Articolo 4, in *Costituzioni della Congregazione Mariana delle Case della Carità*, 1987.
- ^{iv} Vedi Art. 46 del presente *Statuto*.
- ^v Cfr. Can. 630 del *Codice di Diritto Canonico* (CJC).
- ^{vi} Cfr. Canon 656; 1152 del CJC.
- ^{vii} Cfr. SAN MASSIMILIANO M. KOLBE, *Lettere* (Vedi "Ufficio delle Letture" del Santo, nella Liturgia delle Ore, 14 agosto).
- ^{viii} Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Perfectæ Charitatis*, n. 14.
- ^{ix} Cfr. SAN BASILIO, *Regole Ampie*, 2,2.
- ^x GILBERTO BARONI, Omelia del 16 agosto 1985.
- ^{xi} Canon 638 §3; 647 §1-2; 659 §3; 655 §1; 684 §1; 686 §1 e 3; 688 §2; 689 §1-2; 690 §1; 694 §2; 697 §3; 699 §1; 703 del CJC.
- ^{xii} Cfr. SANT'AGOSTINO, *La Regola*, Città Nuova, Roma 1986, p. 228 (n. 48).